

## 2889. CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO DALL'ARCHIVIO DI TAURINO

P. 25079

fr. a: 7,7 × 10,8 ; fr. b: 6 × 7

24 dic. 492  
Hermupolis

Due frammenti, bianchi sul *verso*, appartenenti a un contratto di affitto di terreno; il documento è redatto, secondo la pratica di questo periodo, in forma di omologia soggettiva (per la struttura di questi contratti cfr. Herrmann, Studien zur Bodenpacht, 39ss.).

Il fr. a, mutilo a sinistra, in basso e a destra, conserva la parte centrale dei primi righe del documento, che ospitavano la data e il nome dei contraenti. Al di sopra del r. 1, margine conservato per cm 1,5. Il fr. b, mutilo su tutti i lati, appartiene invece alla parte del contratto che conteneva la descrizione del terreno preso in affitto e i termini di pagamento; non c'è contatto diretto fra i due frammenti (fr. a r. 5 e fr. b r. 1 potevano essere consecutivi, oppure separati da un rigo ora completamente perduto – vd. comm. *ad loc.* –, ma la loro posizione reciproca su un asse verticale può essere stabilita grazie alla striscia verticale di papiro più chiara che è ben visibile sulla destra del fr. a e che torna, con identica larghezza, al centro del fr. b; anche il bordo di frattura sinistro del fr. b va a coincidere con la frattura centrale del fr. a.

Il contratto, di provenienza ermopolitana, può essere con verosimiglianza ricondotto all'archivio di Taurino (vd. comm. a fr. a, rr. 3–4), pubblicato in gran parte da H. Maehler in BGU XII (TM Arch ID 259).

Liste di contratti di affitto di terreno di età bizantina e bibliografia in proposito si trovano in P.Heid. VII 405 introd. (1996) e in Gonis, Two Hermopolite Leases, p. 203 (con un aggiornamento sulla documentazione suddiviso per aree di provenienza).

La mano, di ottimo livello e con tendenze cancelleresche, appare molto simile a quella di BGU XII 2174 (documento appartenente all'archivio dei Taurini e datato al 501), ma risulta, rispetto ad essa, più elegante.

### fr. a

- 1 [ὕπατ(είας) τοῦ δεσπ(ότου) ἡμῶν Φλ(αοῦ) Ἄνα]στασίου τοῦ αἰώνι-  
ου Αὐγούστου Αὐτοκρ[άτορος καὶ - - - ]
- 2 [ (vac.) ] λαμπροτάτου Χοίακ κη// α ἰνδ(ικτίονος) (vac.)
- 3 [ - - - αἰ]δεσίμω ἀπὸ π[ρι]μ[ι]κη-  
[ρίων] ἀριθμοῦ τῶ[ν] γενναιοτάτων Μαύρων τῶ[ν]

4 [ἐπὶ τῆς Ἐρμουπολιτῶν] καθιδρυμ[ένων π(αρά) Α]ύρ(ηλ-) Κολλούθο[υ  
 5 [ - - - - - ] .ερμ[  
 ----- ]

1 αυγουστὸ , ινδ pap.      4 ]υρσ pap.

### fr. b

1 [ - - - - - τῆ]ς εὐτυχοῦς δευτέ-  
 ρας ἰν[δ(ικτίονος) τὰς ὑπαρχούσας]  
 2 [σοι ἀρούρας - - διακειμένας ἐν τῷ ἔλ]ει περὶ Θῦνιν εἰς  
 σπορὰ[ν καὶ κατάθεσιν ὧν ἕαν]  
 3 [αἰρωμ- γεννημάτων. φόρου τούτων τοῦ αὐ]τοῦ ἔτους χρυσοῦ κε[ρα-  
 τίων - - - ]  
 4 [ - - - - - φόρ]ον ἀποδώσ[ - - - ]  
 ----- ]

1 ἰν[δ] pap.      2 l. Θῦνιν

### fr. a

1-2 La combinazione fra un consolato di Anastasio e una prima indizione produce due date possibili per il nostro papiro: 24 dicembre 492 e 25 dicembre 507. Nel 492, il console era Φλάουιος Ροῦφος (cfr. Bagnall - Worp, CSBE<sup>2</sup>, p. 201) e la formula poteva essere uguale a quella di CPR VII 40, 1-2: ὑπατείας τοῦ δεσπότη-  
 του ἡμῶν Φλαυίου Ἀναστασίου τοῦ αἰωνίου αὐτοκράτορος καὶ  
 Φλαυίου Ροῦφου τοῦ λαμπροτάτου. Su questa formula di datazione cfr. CPR VII 40,  
 Exkurs I (pp. 152-154). Nel 507, il console era Βηνάντιος (cfr. Bagnall - Worp,  
 CSBE<sup>2</sup>, p. 203) e la formula poteva essere uguale a quella di SB XVIII 13947, 1-2:  
 ὑπατείας τοῦ δεσπότη του ἡμῶν Φλ(αίου) Ἀναστασίου τοῦ [αὐγού]στου τὸ γ//καὶ  
 Βηναγτίου τοῦ λαμπρ(οτάτου). La probabile identificazione del locatore con Flavio  
 Giovanni I figlio di Taurino (per questa ipotesi vd. infra, comm. a rr. 3-4), porta a  
 optare per la datazione al 492.

2 *vacat* prima di λαμπροτάτου e dopo ἰνδ(ικτίονος) (dove, secondo una *mise en page* comune nei contratti di questo periodo, finiva il rigo). Lo spazio prima di λαμπροτάτου suggerisce che il rigo iniziasse con questa parola e fosse quindi posto in *eisthesis* molto marcata (come in CPR VI 6 [Herm., 439] e P.Lond V 1649 [Herm., 373]): la distribuzione del testo nei rigi qui proposta si basa su questa ipotesi. Non possiamo comunque escludere che il *vacat* prima di λαμπροτάτου non corrisponda all'inizio del rigo, ma solo ad uno spazio lasciato dallo scriba fra una parola e l'altra: in questo caso il nome del console andrebbe collocato all'inizio di r. 2 (un'*eisthesis*,

per quanto ridotta e comunque non problematica, va presupposta in ogni caso) e i rigghi risulterebbero più corti.

**3-4** ἀριθμοῦ τῶ[ν γενναιοτάτων | Μαύρων τῶν | ἐπὶ τῆς Ἐρμουπολιτῶν] καθιδρυμ[ένων]: l'espressione compare identica in P.Prag. I 42, 5-6; P.Stras. VI 579, 4-5; SB VIII 9776, 3-5; XVI 12864, 5-6. Sul distaccamento dei Mauri di stanza a Ermopoli (attestato a partire dal 340 e in funzione fino al 538), si veda P.Prag. I 42, comm. a 4-6; alla bibliografia ivi indicata si aggiunga quella reperibile in CPR XXIV, p. 23 nota 3.

Il personaggio a cui si indirizza il contratto parrebbe da cercare all'interno della famiglia ermopolita dei Flavii Taurini, della quale ci è giunto un consistente archivio (in gran parte studiato e pubblicato da H. Maehler in BGU XII): orientano in questa direzione sia il fatto che gli unici primiceri dell' ἀριθμὸς Μαύρων noti fra V e VI secolo appartengono a questa famiglia, sia l'attestazione di possedimenti dei Taurini nella zona del villaggio di Thynis (menzionato nel fr. b, r. 2). Il membro della famiglia più plausibile sembra Φλάουιος Ἰωάννης figlio di Ταυρίνος (TM Per 41577; Fl. Johannes I nell'albero genealogico pubblicato in BGU XII, p. xxi; i documenti in nostro possesso ci consentono di fissarne la morte fra il 497 e il 501); Flavio Giovanni raggiunse (al pari di suo padre Fl. Taurino I, morto intorno al 455) il grado di primicerio dell' ἀριθμὸς Μαύρων; in quanto ex primicerio, è nominato per la prima volta nel 485 (P.Coll.Youtie II 89, 3, dove compare, come nel presente papiro, l'appellativo di αἰδέσιμος) e forse già nel 483 (BGU XIX 2826, 2-3, anche qui con l'appellativo di αἰδέσιμος) e poi in vari altri documenti degli anni successivi: BGU XII 2160 (del 488); XIX 2804 (prob. dello stesso anno); XII 2163 (del 493/94); XII 2161 (data ignota) e, probabilmente, XIX 2773 (data ignota). Per la carriera di Flavio Giovanni I v. BGU XII, p. xxv e CPR XXIV, p. 74. Flavio Giovanni possedeva dei terreni nella zona del villaggio di Thynis (vd. comm. a fr. b, r. 2).

Vista la doppia possibilità di datazione del papiro, non si può escludere con assoluta certezza che il locatore fosse Flavio Taurino II, figlio del Flavio Giovanni di cui si è appena parlato. Dalle testimonianze finora note, tuttavia, non risulta che Fl. Taurino II abbia ricoperto, al pari di suo padre e di suo nonno, la carica di primicerio dell' ἀριθμὸς Μαύρων. I documenti noti che forniscono dati sulla carriera di Fl. Taurino II lo indicano come *commentariensis* dell'*officium militare* nel 491 (BGU XII 2162) e come *scriniarius* nel 494; documenti datati al 501 e al 508 (BGU XII 2174 e XIX 2807) lo chiamano θαυμασιώτατος; a partire dal 510 è πρεσβύτερος καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἐρμουπολιτῶν (BGU XII 2182; SB IV 7369).

**4** Αύρηλιος Κόλλουθος era il nome del locatario (o di uno dei locatari: cfr. comm. a r. 5).

**5** Se la lettura ] .ερμ[ è corretta, le integrazioni più probabili sono το]ῦ Ἐρμ[μουπολίτου νομοῦ ο ἀπὸ τῆς Ἐρμ[μουπολιτῶν (o anche ἀπὸ τῆς αὐτῆς Ἐρμ[μουπολιτῶν); in questo punto terminavano dunque le generalità del locatario. Lo spazio ai rr. 4-5 che conteneva queste generalità è piuttosto ampio, per cui è possibile che oltre al nome del padre fosse indicato anche il nome della madre di Aurelio Colluto,

o (nel caso della prima ipotesi di integrazione) che il nome del villaggio di Aurelio Colluto fosse lungo, o ancora che i locatari fossero due.

Nella parte di papiro perduta fra i due frammenti si trovava l'inizio della dichiarazione, la cui formulazione doveva essere del tutto analoga a quella che si legge in BGU XII 2150, 4–6 e in P.Vind.Sal. 9, 4–5 (entrambi, come il nostro, contratti di durata annuale: cfr. *infra*, comm. a fr. b r. 3): ὁμολογῶ ἔκουσίως καὶ ἀθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρὰ τῆς σῆς ἀρετῆς (εὐγενείας P.Vind.Sal. 9) πρὸς μόνον ἐνιαυτόν, seguito dal tipo di coltivazione. Affinché questo segmento di testo possa rientrare nella parte finale di fr. a r. 5 e in quella iniziale di fr. b r. 1, però, dobbiamo immaginare qualcosa di più breve, come ὁμολογῶ ἔκουσίως καὶ ἀθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρὰ σοῦ κτλ. La ricostruzione alternativa, ossia che un rigo sia andato interamente perduto fra i due frammenti, prevedrebbe invece una formulazione ben più lunga (che non può comunque essere esclusa, specie se i locatari erano due: cfr. e.g. BGU XII 2151, rr. 6–7).

#### fr. b

**1** ἰν[δ(ικτίονος)]: restano la parte inferiore di un lungo tratto sinusoidale, una traccia puntiforme sulla base del rigo e la parte inferiore di due lunghi tratti diagonali. La trascrizione qui stampata presuppone che il tratto sinusoidale sia uno iota particolarmente 'abbondante' e la traccia che segue una parte del ny. Non si può però del tutto escludere l'ipotesi che la sinusoide rappresenti il simbolo per ἰνδικτίονος<: cfr. e.g. O.Mich. II 784, 4 (IV sec., Karanis); P.Thomas 27, 3 (V/VI sec., Hermopolis); P.Oxy. XVI 2023, 1 (tardo VI sec.) e ad esso sia da ricondurre anche la traccia seguente (che ne rappresenterebbe l'attacco, basso e incurvato a destra). In questo caso, però, i due tratti diagonali sarebbero molto lontani dal simbolo. Per la combinazione fra sinusoide e tratti diagonali cfr. e.g. P.Eirene III 35 (V sec., Eracleopolite).

**1–2** [τὰς ὑπαρχούσας | σοὶ ἀρούρας – – : nell'integrazione proposta a testo, il plurale è puramente ipotetico; visto che il pagamento del canone d'affitto era in κεράτια, è verosimile che l'estensione del terreno fosse ridotta (cfr. sotto, comm. a r. 3).

**2** ἐν τῷ ἔλει περὶ Θῦνιν (l. Θῦνιν). Θῦνις (TM Geo 2923) è un villaggio dell'Er-mopolite ben attestato, da identificarsi con l'attuale Tuna el Gebel (cfr. Drew-Bear, *Le nome Hermopolite*, 118–121 e P.Sorb. II, p. 60 [mappa con ubicazione del villaggio a p. 59]). Il rigo può essere integrato con l'espressione che troviamo in P.Lips. I 21, 13–14 (cfr. BL I, p. 205), del 382 e in CPR V 16, del 486: ἐν τῷ ἔλει περὶ Θῦνιν. In SB XX 14104, 5 (VI sec.) e in P.Laur. III 77, 11 (del 603; cfr. BL VIII 166) si trova l'espressione ἐν τῷ ἔλει (τῆς P.Laur. III 77) κώμης Θύνεως; in BGU XII 2152 (forse del 512) ἐ[ν] τῷ ἔλει[ι] περὶ πρακτο[ρ]ίαν τῆς αὐτῆς κώμης (*scil.* τῆς κώμης Θύνεως); in P.Poethke 28, 16 (548 o 564) ἐν τῷ ἔλει τῆς αὐ[τῆς] κώμης (*scil.* Θύνεως); in P.Poethke 29, 11–12 (549/550 o 564/565), infine, si integra ἐν τῷ [ἔλει τῆς αὐτῆς] Θύνεως. Va tenuto in considerazione anche BGU XII 2155 (forse del 481): a r. 8 si

dice che il terreno dato in locazione si trova ἐν τῷ ἔλει τῆς αὐτῆς κώμης, e -come osserva l'editore- è verosimile che a r. 6 ci fosse l'indicazione, ora in lacuna, del villaggio di Thynis. Un'ulteriore possibile attestazione è rappresentata da SPP XX 126, 9-10 (del 515), lacunoso dopo l'espressione διακει[μ]ένην ἐν τῷ ἔλει κώμης.

Dalle attestazioni del toponimo elencate in TM Geo 2923 (e, prima, in P.Col. IX, p. 158) va eliminata la menzione di P.Laur. III 94, 1, in quanto in questo papiro Θῦνις è nome di persona. Sulle coltivazioni in questa zona cfr. Mitthof, Feldbau im Sumpf von Thynis.

In riferimento all'identificazione del locatore proposta sopra in comm. a fr. a, rr. 3-4, si può osservare che Flavio Giovanni I aveva dei possedimenti terrieri nella zona di Thynis (cfr. BGU XII, p. xxii): BGU XII 2152 (data ignota) è un contratto di affitto di un terreno di Flavio Giovanni ἐ[ν] τῷ ἔλει[ι] περὶ πρακτο[ρ]ίαν τῆς αὐτῆς κώμης (*scil.* Thynis, menzionata a r. 3). Il terreno di proprietà di Flavio Giovanni a cui si riferisce BGU XII 2155 -un contratto, forse del 481, per un affitto di 7 anni di tre particelle per complessive 8 arure-, era probabilmente ubicato nella palude presso Thynis (cfr. quanto detto più sopra). Infine, anche il terreno di 6 arure a cui fa riferimento BGU XII 2150 (472) poteva trovarsi presso Thynis, ma l'integrazione del toponimo a r. 8 non è sicura (cfr. comm. *ad loc.*).

3 αἰρώμαι ο αἰρώμεθα se i locatari erano più di uno.

τοῦ αὐ]τοῦ ἔτους: il contratto di affitto era per un anno soltanto (cfr. BGU XII 2150, 10 e P.Vind.Sal. 9, 9 e 13).

χρυσοῦ κερατίων: il pagamento del canone d'affitto qui previsto era probabilmente solo in denaro (cfr. J. Herrmann, Bodenpacht, p. 111-112; Hennig, Bodenpacht, p. 5). Il pagamento in keratia fa pensare a un appezzamento di terreno piuttosto piccolo: cfr. *e.g.* BGU XII 2159 (Herm., 485: 12 keratia e un quarto per un terzo di due arure).

4 ἀποδώσ[-: ἀποδώσ[ω ο ἀποδώσ[ομεν se i locatari erano più di uno.

Per l'andamento del discorso ai rr. 3-4, si può immaginare, *e.g.*, un'espressione analoga a BGU XII 2159, 13-14. (χρυσοῦ κερατίων xy, ὄνπερ χρυσικὸν φόρον ἀποδώσω σοι τῷ x μηνι...) ma più lunga (con δημωσίω ζυγῶ *vel sim.* dopo κερατίων?; cfr. anche la possibilità configurata, *e.g.*, da P.Flor. III 299: χρυσοῦ χερατίων xy (numero in parole), γίν(εται) χρ(υσοῦ) κ(εράτια) xy (numero in cifre).

### Traduzione

Sotto il consolato del nostro signore Flavio] Anastasio, l'immortale Augusto Imperatore, e di ... *vir clarissimus*, il 28 di Choiak della prima indizione. A ..., venerabile ex primicerio del *numerus* dei nobilissimi Mauri di stanza nella città degli Hermupolitai, da parte di Aurelio Colluto ... della fortunata seconda indizione ... le xy arure di tua proprietà che si trovano nella palude presso Thynis per la semina e la piantagione di prodotti a mia/nostra scelta. Il canone per questo medesimo anno sarà di keratia d'oro ... come canone darò/daremo ...

